

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MIRONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) CIRAIOLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) DE LUCA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CAMBOA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MARIA SERENA CAMBOA

Seduta del 11/09/2020

FATTO

In data 7/03/2013 la ricorrente stipulava con altro intermediario un contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione *pro solvendo* di quote della pensione per un importo finanziato lordo di Euro 24.600,00 da rimborsare in n. 120 rate mensili da Euro 205,00 ciascuna.

In data 1/03/2019 la ricorrente estingueva anticipatamente il contratto. Non le venivano abbuonate somme a titolo di rimborso di costi non maturati.

Con reclamo datato 1/04/2020 la ricorrente lamentava la non corrispondenza del TAEG effettivo, calcolato mediante perizia econometria di parte nell'8,963%, con quello indicato in contratto dell'8,917%, con conseguente violazione dell'art. 121, comma 1, lett. a), T.U.B. ed applicazione dell'art. 125 bis, comma 6, T.U.B.; lamentava poi la mancata indicazione nel conteggio estintivo degli interessi rimborsati e delle rate scadute (rispettivamente calcolati in perizia di parte in Euro 1.520,68 e n. 69 rate), in violazione dell'art. 117, comma 4, T.U.B.; conseguentemente chiedeva, previa rideterminazione del dovuto in base al tasso sostitutivo *ex lege*, la restituzione dell'eccedenza pagata per Euro 4.781,16, il rimborso delle commissioni di istruttoria e vendita non maturate a seguito dell'estinzione anticipata per Euro 338,07, e la restituzione del "resto estinzione" per Euro 203,21 risultante in conteggio estintivo e di 3 rate insolte per 615,00, per complessivi Euro 5.119,23, oltre interessi legali maturati dalla data di estinzione e spese peritali.

L'intermediario resistente, subentrato all'originario mutuante, vi rispondeva contestando la lamentata violazione degli artt. 117 e 121 T.U.B. ed eccependo la natura *up front* delle



commissioni di istruttoria e la non applicabilità della decisione della Corte di Giustizia Europea dell'11/09/2019; circa le chieste rate insolute riferiva di starne verificando l'eventuale sussistenza.

Con ricorso del 23/04/2020 la ricorrente insiste nelle richieste.

Non risulta che il resistente abbia fatto pervenire proprie controdeduzioni.

DIRITTO

Oggetto del presente procedimento sono plurime domande avanzate dalla ricorrente.

Anzitutto, circa la lamentata violazione dell'art. 117 T.U.B. per mancata indicazione in conteggio estintivo del numero di rate scadute e degli interessi abbuonati, va detto che in effetti nel conto di estinzione prodotto dalla ricorrente tali elementi difettano.

Tuttavia, ciò non determina una violazione di obblighi informativi alla stipula del contratto poiché – premesso che il documento prodotto non appare essere il conteggio estintivo inviato al ricorrente prima dell'estinzione contenente tutte le informazioni necessarie per procedere al pagamento del debito residuo, bensì un riepilogo *ex post* dei costi sopportati per l'estinzione – si tratta in ogni caso di un documento informativo generato dopo la stipula del contratto di finanziamento (invero, in occasione della sua estinzione) e le eventuali omissioni informative ivi perpetrate non rilevano ai fini della validità dei costi addebitati in contratto, omissioni peraltro sanabili mediante una verifica del piano di ammortamento, prodotto dalla ricorrente medesima e dunque nella sua disponibilità (l'importo indicato nel conto estintivo quale debito residuo per Euro 8.934,28 corrisponde al capitale residuo indicato nel piano in corrispondenza della rata n. 69 e dell'importo degli interessi residui).

Circa la lamentata errata indicazione del TAEG contrattuale, si osserva che lo scostamento tra TAEG indicato in contratto (8,917%) e quello ricalcolato dalla ricorrente (8,963%) è dello 0,046%, talmente esiguo da potersi ritenere irrilevante.

Circa la richiesta di riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto mediante rimborso dei costi ivi applicati, ex artt. 121, comma 1, lett. e), e 125 *sexies* T.U.B., si deduce quanto segue.

In base all'orientamento finora consolidato dell'ABF (per tutte, decisione del Collegio di Coordinamento n. 6167/2014), anche e soprattutto alla luce della disciplina sub primaria della Banca d'Italia (cfr. le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011), nel caso di estinzione anticipata del finanziamento doveva essere rimborsata al mutuatario la quota di commissioni e costi assicurativi non maturati nel tempo, distinguendo fra oneri in corrispettivo di prestazioni compiute nella fase delle trattative e della conclusione del contratto di finanziamento (commissioni *up front*), ritenuti non ripetibili, e oneri che maturano nel corso dell'intera durata del rapporto negoziale (commissioni *recurring*), rimborsabili in proporzione alle rate residue non maturate del finanziamento (cd. criterio *pro rata temporis*: l'importo da restituire si ottiene dividendo l'importo della commissione per il numero totale delle rate del finanziamento e moltiplicando il risultato per il numero di rate residue al momento dell'estinzione anticipata).

In ogni caso, qualora la clausola contrattuale che disciplina la singola commissione non sia chiara ed univoca nell'individuare la natura *up front* o *recurring*, o sia del tutto assente in contratto, in applicazione degli artt. 1370 c.c. e 35, comma 2, cod. cons. l'intero importo della commissione deve essere rimborsato col sopradetto criterio *pro rata temporis*.

All'esito di un procedimento avviato ai sensi dell'art. 267 TFUE al fine di ottenere la esatta interpretazione dell'art.16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Consiglio del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la direttiva 87/102 CEE del Consiglio e, in particolare, al fine di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che *“Il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”*, includa o meno tutti costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto, la Corte di Giustizia Europea, con decisione emessa in data 11/09/2019 in causa C-383/18, ha statuito che ai sensi dell’art. 16 della Direttiva *“il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”*.

Il Collegio di Coordinamento di questo Arbitro, investito della questione relativa agli effetti del citato provvedimento, con decisione n. 26525/2019 ha enunciato i seguenti principi di diritto: *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art. 125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front. Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia, che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF. La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda. Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring. Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”*.

Inoltre, con argomentazione cui questo Collegio aderisce, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Nel caso di specie, poiché le chieste spese di istruttoria e vendita rivestono natura *up front* poiché remunerano attività solo preliminari del prestito, il resistente è tenuto, in base al criterio previsto per la riduzione degli interessi corrispettivi, al pagamento delle seguenti somme:

rate complessive	120	rate scadute	69	Importi	Natura	Rimborsi dovuti	Rimborsi effettuati	già	Residuo
rate residue	51	TAN	7,47 %						
Denominazione		% rapportata al TAN	20,81 %						
<i>Spese di istruttoria e vendita</i>				795,47 €	<i>Up front</i>	165,54 €			165,54 €
Totale									165,54 €

oltre agli interessi legali maturati dalla data del reclamo.

Va rigettata la richiesta di restituzione di rate versate in eccedenza, non avendo la ricorrente provato indebite trattenute sulle mensilità.

Va invece accolta la richiesta di restituzione dell’importo di Euro 203,21 indicato nel conto di estinzione quale *“resto estinzione”*, ovvero la differenza fra l’importo pagato per l’estinzione del finanziamento e l’importo totale del debito residuo.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Il resistente è pertanto tenuto al pagamento di complessivi Euro 368,75, oltre agli interessi legali maturati dalla data del reclamo.

Circa la richiesta di refusione delle spese di assistenza e/o di consulenza - peraltro non rimborsabili quale autonoma voce di costo ma solo laddove consistenti in un effettivo pregiudizio subito dal ricorrente, da provarsi documentalmente (Collegio di Coordinamento, decisione n. 3498/2012) e da avanzarsi già in sede di reclamo (Collegio di Coordinamento, decisione n. 4618/2016), data la serialità del contenzioso in esame in base all'orientamento espresso dal Collegio di Coordinamento (cfr. decisione n. 6167/2014), essa va rigettata.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 368,75, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI